

limitatamente però al doppio della somma di lire 10,000 e cioè fino alla concorrenza massima di lire 20,000 lorde.

« Bisogni, Mingrino ».

« Aggiungere:

« Gli impiegati di cui sopra il cui stipendio annuo superi il limite di lire 10,000 potranno ugualmente effettuare l'operazione sopradetta limitatamente però al doppio della somma di lire 10,000 e cioè fino alla concorrenza massima di lire 20,000 lorde.

« Di Fausto ».

Siccome sono identici, possono essere considerati come unico emendamento.

L'onorevole Di Fausto ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

DI FAUSTO. Ho presentato questo emendamento in coerenza alla proposta che ebbi a fare in seno alla Commissione finanza e tesoro, sembrando ingiusto porre un limite alla doppia cessione, anche perchè può nascere sperequazione.

L'impiegato per esempio che abbia 9999 di stipendio può fare la doppia cessione e chi ha 10,001 non la può fare.

È vero che un limite in molti casi deve essere messo, ma col mio emendamento di fissare al doppio di 10 mila lire la facoltà della cessione, si contempera il criterio della eguaglianza del trattamento con la limitazione fissata dal Governo.

Prego quindi il Governo di voler accogliere quest'emendamento, tanto più che oggi la maggioranza degli impiegati anche nei gradi inferiori ha raggiunto il limite di stipendio di lire 10 mila, ad esempio gli archivisti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

PEANO, *ministro del tesoro*. Vorrei pregare l'onorevole Di Fausto e l'onorevole Mingrino di ritirare questo emendamento, per la ragione che, portando a ventimila lire la cifra, si aumenta enormemente ciò che dovrebbe anticipare la Cassa depositi e prestiti, la quale invece non ha i mezzi di farlo. Mi pare che questa sia una ragione abbastanza convincente.

Aggiungo che gli impiegati che hanno uno stipendio superiore possono fare anch'essi la cessione nei limiti ora consentiti, dunque per il fatto stesso che hanno uno stipendio superiore prendono una somma maggiore.

L'emendamento proposto ci metterebbe invece nella condizione di non poter finanziare il progetto, il quale dunque non potrebbe andare avanti. È per questo che prego di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FAZZARI, *relatore*. Debbo anch'io pregare l'onorevole Di Fausto di voler ritirare il suo emendamento che egli aveva sostenuto anche in Commissione di finanza e tesoro, ma che poi si convinse a ritirare.

DI FAUSTO. Ma no.

FAZZARI, *relatore*. Come no? L'onorevole Di Fausto ritirò la sua proposta, e quindi per lo stesso motivo io l'invito a ritirarla anche ora.

DI FAUSTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI FAUSTO. L'amico Fazzari non ha ben riferito. Anche in seno alla Commissione finanza e tesoro il mio emendamento fu messo in votazione: è vero che nella votazione io rimasi solo. (*Commenti — Interruzioni*).

Ora poichè l'onorevole ministro del tesoro minaccia che il progetto non possa andare avanti...

PRESIDENTE. L'onorevole ministro non fa nessuna minaccia: fa delle dichiarazioni e le rivolge un invito. Ella accetta l'invito?

DI FAUSTO. No, debbo mantenere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Rd io lo metterò ai voti, stia tranquillo.

Metto innanzi tutto a partito l'articolo primo, che è stato già letto.

(È approvato).

Metto ora a partito l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Di Fausto, Bisogni e Mingrino che non è stato accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Ciascuno dei prestiti contemplati nell'articolo precedente sarà estinto nel periodo di dieci anni, in centoventi rate mensili uguali, mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare dello stipendio o della mercede di ciascun mese.

« Sull'importo di ciascun prestito sarà trattenuto in anticipazione:

a) una somma corrispondente al 4 per cento dell'ammontare complessivo del prestito, a garanzia dei rischi della operazione;

b) una somma corrispondente al 0.30 per cento dell'ammontare complessivo del prestito, per spese di amministrazione;

c) l'ammontare degli interessi calcolati al tasso del 5 per cento scalare ».